

Sentenza 29 maggio 2009 n. 165

Materia: Caccia

Limiti violati: art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della regione Friuli Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)

Esito:

- illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 8 e 9, 44, l.r. 6/2008
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17, l.r. 6/2008
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, l.r. 6/2008

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di illegittimità costituzionale nei confronti di diverse disposizioni della legge indicata in oggetto sul presupposto che esse eccedano la competenza legislativa primaria che lo statuto speciale attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia nelle materie della caccia e della tutela del paesaggio con conseguente violazione degli art. 3, 18, 117 primo e secondo comma, lett. s) della Costituzione e dell'art. 4, primo comma della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Le disposizioni regionali impugnate sarebbero altresì lesive della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Il ricorrente sostiene infatti che, sebbene la Regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, queste materie sono comunque sottoposte al rispetto degli *standard* minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE).

La prima questione sollevata riguarda l'articolo 2, nella parte in cui prevede che tutto il territorio della regione sia sottoposto al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi e che la regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20. Tale previsione, a parere del ricorrente, contrasterebbe con l'art. 10

comma 3 della legge 157/1992 che stabilisce che *"il territorio agro silvo pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento"*.

La Corte dichiara la questione fondata, ritenendo che la disposizione regionale irragionevolmente sottoponga il territorio regionale alla disciplina prevista per le zone faunistiche delle Alpi, in tal modo riducendo la percentuale di esso destinata alla protezione della fauna, con conseguente lesione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legge n. 157/1992, che debbono considerarsi vincolanti anche per le regioni a statuto speciale.

La seconda censura concerne gli articoli 14, 17 e 19 della l.r. 6/2008 nella parte in cui disciplinano l'organizzazione della gestione faunistico venatoria prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio in unità denominate riserve di caccia che sono accorpate nei cosiddetti distretti venatori, aventi a loro volta l'obbligo di aderire ad un'associazione denominata associazione dei cacciatori.

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibili le censure sollevate in merito agli articoli 14 e 17 in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo.

La questione relativa all'art. 19 è invece fondata. La disposizione impugnata si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un'associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati. L'art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l'indicata associazione stabilendo, tra l'altro, che l'assemblea degli eletti sia composta da «un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale [...] che per tipologia di caccia».

L'art. 14, comma 1, della legge statale n. 157 del 1992, anch'esso finalizzato alla disciplina della caccia, stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono in ambiti territoriali di caccia il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata.

Il successivo comma 10 dello stesso art. 14, prevede che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».

Dunque risulta evidente, ad avviso della Corte, la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di

composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.

Altre censure investono l'art. 23, commi 7, 8 e 9. L'indicato comma 7 prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili». La questione riferita al suddetto comma, a giudizio della Corte non è fondata, in quanto tale previsione è conforme all'art. 16, comma 1, lettera *b*), della legge statale n. 157 del 1992. Ai sensi della norma da ultimo citata le Regioni possono infatti «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento». Le doglianze riguardanti i successivi commi 8 e 9 sono invece da ritenersi fondate.

In particolare, il comma 8 prevede che «la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti» ed il successivo comma 9 che nelle medesime aziende «sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno». La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.

Meritevole di accoglimento, infine, viene ritenuta dalla Corte la questione relativa all'art. 44. La norma impugnata prevede che la cattura degli uccelli avvenga «esclusivamente» attraverso l'uso di impianti fissi «a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)» e che «le amministrazioni possano individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale». La Corte si è già espressa al riguardo (sentenza 124 del 1990) dichiarando l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, che consentivano l'utilizzo, quali mezzi di cattura, della bressana, del roccolo, della prodina e delle panie; mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979, relativa alla Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Ad analoghe conclusioni dunque si deve pervenire, afferma la Corte, in ordine alla questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008.